

# Scheda prodotto Programma HYUNDAI CONNECTED MOBILITY 2026-2027

## Compagnia: Reale Mutua Assicurazioni

Il presente è un mero documento esplicativo, senza alcuna valenza contrattuale tra HYUNDAI CONNECTED MOBILITY e Reale Mutua che fornisce la sintesi delle garanzie contenute nelle condizioni generali e particolari delle polizze stipulate tra le predette società.

### COPERTURA RCA

Massimale: 25 Milioni di euro

**Cosa copre:** Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto indicato nella polizza.

La garanzia è operante a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dall'area in cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La garanzia è operante anche per i veicoli utilizzati in aree il cui accesso è soggetto a restrizioni. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Operazioni di carico e scarico: danni provocati a terzi derivanti da operazioni di carico e scarico sul veicolo

Autoveicoli adibiti a scuola guida: copre anche la responsabilità dell'istruttore

### Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.

### Rivalsa

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! **partecipazione del veicolo a gare non autorizzate**
- ! **veicolo che non ha superato la revisione**
- ! **mancata osservazione delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente senza licenza**
- ! **guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- ! **danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti**
- ! **conducente non abilitato alla guida**
- ! **conducente neopatentato**

La compagnia a parziale deroga **rinuncia al suo diritto di rivalsa nei casi seguenti:**

- ✓ guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

- ✓ danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
- ✓ conducente non abilitato alla guida
- ✓ conducente neopatentato

**Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:**

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose
  - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
  - il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
  - i parenti e affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
  - se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
  -
- 

## COPERTURE CVT

### Furto Incendio

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati e risultanti dalla fattura di acquisto in conseguenza di furto, consumato o tentato, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, scoppio, esplosione e azione diretta del fulmine. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

Copre l'Assicurato per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo assicurato:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

---

### Cristalli

Massimale 750,00 € (≤25k) — max 1.100 € (>25k) per veicolo e per anno assicurativo

Copre le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, compresi tetti apribili e/o panoramici, in caso di rottura accidentale o da fatto involontario di terzi.

### **Calamità naturali**

La garanzia copre i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragano, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate; fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; terremoti o eruzioni vulcaniche. Gli eventi atmosferici devono essere caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

---

### **Atti vandalici**

La garanzia copre i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

---

### **Assistenza stradale**

La Centrale operativa fornisce le prestazioni di Assistenza stradale in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: incidente stradale, guasto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, furto e rapina, forature e danni ai pneumatici.

---

### **Kasko**

Copre i costi per la riparazione dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

---

## ESCLUSIONI

Non sono indennizzati i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione.
- b) ) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- f) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia Kasko, se sottoscritta;
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici -se sottoscritta- ed Incendio;
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli, se sottoscritte.

Per la garanzia Kasko non sono altresì indennizzati i danni:

- a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada;
- b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- g) conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

Per la garanzia Cristalli non sono indennizzati i danni:

- a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni

---

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

<b>Coperture</b>	<b>Franchigie</b>	<b>Scoperti</b>
Furto e incendio (danno parziale)	350	NO
Cristalli	NO	NO
Calamita' naturali (danno totale e parziale)	350	10%
Atti vandalici (danno totale e parziale)	350	10%
Kasko (danno totale e parziale)	750	10%